

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI...

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE AFFARI GENERALI

RELAZIONE SU PARTITA DEBITORIA FUORI BILANCIO

GENERALITA' DEL CREDITORE:

TURCO Anna (TRCNNA57P58I396Z)

Residente in Via Tenente De Maria n. 19 - 72019 San Vito dei Normanni (BR)

OGGETTO DELLA SPESA:

Spese processuali (risarcimento danni e rimborso spese legali)

IMPORTO DEL DEBITO:

Vera sorte (fattura, parcella, ecc.)	€.	13.998,42
Spese	€.	387,07
Interessi	€.	1.100,01
TOTALE	€.	15.485,50

TIPOLOGIA DI DEBITO FUORI BILANCIO (art. 193 del Tuel)

- sentenza esecutiva (lett. a);**
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione (lett. b);
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali (lett. c);
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità (lett. d);
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3 del Tuel (lett. e).

RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO E SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER IL RICONOSCIMENTO¹

Con atto di citazione acquisito al protocollo comunale in data 12/11/2012 al n. 17136 la signora Turco Anna citava in giudizio il Comune di San Vito dei Normanni innanzi al Tribunale di Brindisi al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta verificatasi in data 27/12/2011 in via Garibaldi all'altezza del civico 65, a causa della presenza di un dislivello presente nel manto stradale.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 173 del 20/12/2012, stabiliva di costituirsi nel suddetto procedimento al fine di tutelare gli interessi dell'Ente e incaricava il Responsabile dell'Ufficio Gestione del Contenzioso di provvedere al conferimento dell'incarico ad un professionista esterno per la difesa in giudizio del Comune.

Il Responsabile dell'Ufficio Gestione del Contenzioso, con determinazione n. 299/AG del 27/12/2012 stabiliva di conferire l'incarico legale in questione all'avv. Pierluigi Carella, del Foro di Brindisi.

Con sentenza n. 503/2019 il Tribunale di Brindisi di Brindisi accoglieva la domanda proposta dall'attrice riconoscendo la sussistenza di un'insidia (dislivello presente sul manto stradale) caratterizzata dalla non visibilità, imprevedibilità e mancata segnalazione del pericolo.

¹ Per i debiti di cui alla lettera e), indicare l'utilità e l'arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza.

Il Giudice, pertanto, avendo rilevato un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, condannava il Comune di San Vito dei Normanni al pagamento delle seguenti somme:

a) €. 10.976,90 a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali ed interessi di mora sulla somma rivalutata (€. 1.100,01);

b) €. 470,17 per spese documentate;

c) €. 1.650,00 oltre spese generali, Cap ed Iva, a titolo di rimborso delle spese legali (totale €. 1.974,90).

Alle suddette spese si devono aggiungere la somma di €. 576,45, quale rimborso dovuto all'attrice per l'acconto versato al CTU designato dal Giudice per l'espletamento delle operazioni peritali nel corso del giudizio, nonché la somma di €. 387,07 per la spese di registrazione e notifica della sentenza.

Pertanto, la somma complessiva dovuta dal Comune in forza della sentenza in questione ammonta a €. 15.485,50.

ALLEGATI che compongono il fascicolo:

1. Sentenza n. 503/19 del 26/03/2019 emessa dal Tribunale di Brindisi.

San Vito dei Normanni, 26/05/2019



Il Responsabile del Servizio

francesco Oliva



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BRINDISI

in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott. Gianmarco Galiano:

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2976/2012 fra le parti:

TURCO ANNA

rappresentata e difesa dall'avv. Cocuzzo Antonietta

ATTRICE

e

Comune Di San Vito Dei Normanni

rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Carrella

CONVENUTO

OGGETTO: danni

CONCLUSIONE: visti gli atti di causa ed udita la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 26.03.2019, il Giudice decide dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si procede alla redazione del presente provvedimento senza soffermarsi lungamente sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c. così come novellato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile al presente procedimento introdotto dopo il 04.07.2009.

La domanda attorea va accolta per le ragioni di seguito esposte. Ed invero, è emerso in maniera inconfutabile che in data 27.12.2011, verso le ore 12.30 circa, Turco Anna, percorreva a piedi, nell'abitato di S. Vito dei N.nni, via Garibaldi, direzione Corso Leo, quando nei pressi del civico n. 65, scendeva dal marciapiede (v. Foto n. 1 allegata al fascicolo di parte) e proseguiva sulla strada asfaltata, allorchè, a causa di un dislivello, non visibile e non segnalato, presente sul manto stradale, inciampava e cadeva rovinosamente a terra.


Nell'occorso la stessa subiva lesioni agli arti superiori e segnatamente la frattura del capitello radiale del gomito destro e sinistro. (v. Cert. medici all.ti)

Circostanze, tutte confermate dai testimoni, ed in particolare dalla Nardelli Maria Immacolata e dal Palmisano.

Secondo i più recenti pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., in cui può sussumersi la fattispecie all'attenzione nel presente giudizio (com'è

noto, la qualificazione giuridica della domanda sulla scorta dei dati fattuali allegati spetta esclusivamente al giudice senza le limitazioni di cui all'art. 112 c.p.c.), ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è necessario che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa. Detta forma di responsabilità viene esclusa dal caso fortuito, che costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno (v. ex pluribus Cass. civ. n. 4279/2008).

Difatti, in concreto affinché sia applicabile la presunzione di cui all'art. 2051 c.c. occorrono tre presupposti: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il "custode" della cosa; b) che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o del danneggiato o comunque da un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità (con onere del custode convenuto di fornire la prova liberatoria dell'esistenza di tale




fattore); c) che il danno lamentato sia stato cagionato "dalla cosa" (con onere del danneggiato attore di provare detta eziologia, si veda Cass. civ. n. 28811/2008).

Nella fattispecie in esame, all'esito dell'istruttoria compiuta, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti anzidetti.

Difatti, con riferimento alle strade comunali e loro pertinenze - quali appunto quella in questione - il Comune proprietario è senza dubbio l'ente normalmente deputato anche alla gestione e manutenzione di tale bene demaniale soggetto ad uso generale anche ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada, e non può certo ritenersi (dato che si tratta oltretutto di un tratto stradale piuttosto trafficato di un Comune medio-piccolo quale San Vito dei Normanni) che esso sia di estensione tale da non rendere possibile un continuo ed efficace controllo (si veda in proposito Cass. civ. n. 16770/2006).

In secondo luogo, il Comune stesso non ha dimostrato in alcun modo la sussistenza di un cd. "caso fortuito" idoneo ad interrompere il nesso di causalità ed a far venir meno la sua presunzione di responsabilità, ma si è limitato a contestare la dinamica dell'incidente adducendo la generica colpa dell'attrice.

Inoltre, le dichiarazioni rese dai testimoni oculari hanno contribuito a corroborare la prova fornita



dall'attore del fatto storico, della situazione di insidia e del nesso causale tra l'evento lesivo (caduta del pedone) e la cosa in custodia (tratto di strada comunale all'interno del centro abitato). In base a tali elementi (ma già dalla lettura dell'atto di citazione) appare chiara la responsabilità del comune convenuto.

Del resto, anche volendo rifarsi alla norma generale di cui all'art. 2043 c.c. già le foto non contestate del tratto stradale in questione (cfr. all.fascicolo attoreo), evidenziano uno stato di dissesto che, oltre ad essere indice di una mancanza di diligenza dell'ente pubblico tenuto alla manutenzione ordinaria della strada stessa, conferirebbero al tratto in questione le caratteristiche di una vera e propria "insidia" (sulla cui definizione di pericolo occulto si veda, *ex pluribus*, Cass. Civ., III sez., n. 24428 del 19.11.2009) per un pedone di media diligenza che attraversi la strada.

Tutto ciò legittima dunque l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c. e la condanna dell'ente gestore convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro.


A tal proposito, si procede alla quantificazione in aderenza a quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della

responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata).

Quindi, a titolo di danno patrimoniale emergente sarà riconoscibile il rimborso delle spese mediche sostenute dall'attore e compiutamente documentate e ritenute congrue anche dal C.T.U. nell'elaborato peritale, pari ad € 470,17 somma da rivalutarsi all'attualità secondo gli indici Istat-Foi.

Con riferimento, poi, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, "identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie" e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.


Nel caso di specie, dalla espletata consulenza medico-legale è risultato quanto segue: presenza di postumi



quantificati nella misura del 6%, una ITT di 22 giorni, una ITP al 50% di 30 giorni ed ulteriori giorni 20 al 25%.

Le conclusioni del medico legale sono pienamente condivise da questo Giudicante, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.

Pertanto, non vertendosi in ambito di controversie rientranti nell'ambito applicativo della legge n. 57/2001 e del Codice delle assicurazioni private, il c.d. danno biologico subito dall'attore (pregiudizio risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona collegata alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può essere liquidato in via equitativa in attuali € 10.976,90 per l'Inabilità Temporanea, sia assoluta che relativa sulla base dei criteri fissati dalle tabelle in uso attualmente presso il Tribunale di Milano, nonché per il danno biologico permanente. Su tale ultima somma, già aumentata rispetto al precedente valore medio del punto anche della componente patrimoniale relativa alla "sofferenza soggettiva" (c.d. danno morale) secondo una percentuale fissa del 50% e ponderata del 26%, questo giudice pur volendo operare



una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., alla luce della risultanze processuali ritiene anche presuntivamente di non poter operare ulteriori personalizzazioni (sui relativi criteri si veda Cass. civ. n. 11609 del 26.5.2011).

Sulla somma complessivamente liquidata a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali andranno altresì calcolati i c.d. interessi compensativi dalla data del fatto fino al momento della liquidazione, al saggio legale e secondo i criteri stabiliti da Cass. S.U. n. 1712/1995, non avendo fornito l'attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute in relazione al maggior danno da c.d. lucro cessante.

Dal giorno della liquidazione giudiziale e sino alla data dell'effettivo pagamento decorreranno, invece, gli interessi legali di mora sulla somma rivalutata.

Le spese di C.T.U. e quelle del giudizio seguono la soccombenza; queste ultime si liquidano come in dispositivo con valore individuato in base al "decisum", operando adeguata decurtazione in ragione della natura della controversia

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

Accerta e dichiara che l'incidente descritto si è verificato per responsabilità del Comune di San Vito dei Normanni, in persona del Sindaco P.T.;


condanna il convenuto a risarcire all'attrice tutti i danni subiti quantificati in €10.976,90 oltre €470,17 per spese documentate, oltre interessi come in motivazione.

condanna il convenuto al pagamento delle spese e competenze di causa che liquida in complessivi €1650,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.

Brindisi, 26.03.2019

Sentenza pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale ed immediatamente depositata in cancelleria.

CANCELLERIA
C. CLEMENTE



Il Giudice

(Dott. Gianmarco Galieno)

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the judge mentioned in the text.